

STUDIO GEOLOGICO BONINSEGGNI E LAVENI ASSOCIATI  
via Galeno, 17 - 20033 Desio (MI) - Tel. 0362/303925 - e-mail: boninsegni.laveni@libero.it



## COMUNE DI LAINO

DENOMINAZIONE DELL'OPERA:

### DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI LAINO (PROVINCIA DI COMO)

D.G.R. n.7/13950 del 1 Agosto 2003

COMMITTENTE:

Comune di Laino - via XX Settembre, 5 - 22020 Laino (CO)

DATA

MARZO 2010

OGGETTO:

APPENDICE

NORME DI ATTUAZIONE

**AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2010**

FIRMA DEI COMMITTENTI:

FIRMA DEI PROGETTISTI:

## APPENDICE

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

#### **DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE DEL 1 AGOSTO 2003 - n.7/13950**

Modificazione della D.G.R. n.7/7868 del 25.01.2002

*Determinazione del reticolo idrografico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrografico minore come indicato dall'art.3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica*

### NORME ATTUATIVE

.....○○○○○●○○○○.....

Con la pubblicazione della D.G.R. n.7/13950 del 01.08.2003, viene proposta la determinazione del reticolo idrografico principale ai sensi dell'art.3, comma 108, della L.R. 1/2000 e individuati i criteri di trasferimento delle funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrografico minore, come indicato dall'art.3, comma 114, della medesima normativa.

Il *reticolo idrografico principale*, sul quale la Regione esercita le funzioni di polizia idraulica, viene definito dall'elenco dei corsi d'acqua all'Allegato A della D.G.R. n.7/13950 del 1 agosto 2003.

Il *reticolo idrografico minore* è individuato per differenza dall'elenco del suddetto Allegato A; la normativa medesima stabilisce inoltre che “i corsi d'acqua naturali o artificiali non presenti nelle tabelle, nonché i tratti dei corsi d'acqua naturali o artificiali presenti nelle tabelle ma non rientranti nella descrizione tratto indicato come principale, sono da considerarsi non appartenenti al «*reticolo idrografico principale*», così come previsto nella D.G.R. n.VI/47310 del 22.12.1999”.

La competenza sul reticolo idrografico minore spetta ai Comuni, i quali applicano i “Criteri per l'esercizio delle attività di polizia idraulica” definiti dall'Allegato B della D.G.R. n.7/13950.

Di seguito vengono fornite le principali indicazioni, sotto forma di articoli, relative ai criteri di definizione del reticolo idrografico minore, alle relative fasce di rispetto, alle attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto fluviali individuate e alle competenze dell'Amministrazione per l'applicazione delle funzioni di polizia idraulica.

Per gli approfondimenti del caso si rimanda al testo integrale della normativa.

## **RETIKOLO IDROGRAFICO DEL COMUNE DI LAINO**

### **- NORME TECNICHE ATTUATIVE -**

Si premette che in ambito territoriale del Comune di Laino non insistono perimetrazioni delle Fasce Fluviali definite dai Piani Stralcio di Bacino, quali il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I), per le quali vige una precisa normativa a cui le Amministrazioni devono attenersi per definire le attività vietate o soggette a regolamentazione, con differenti gradi di tutela all'interno delle singole fasce individuate, nonché per proporre le future proposte di Piano.

Nel caso specifico, le attività da vietare o regolamentare nell'ambito del territorio comunale, alle quali l'Amministrazione dovrà attenersi per la futura programmazione urbanistica, sono pertanto individuate dalle norme relative alla perimetrazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al "*reticolo idrografico principale*" e al "*reticolo idrografico minore*".

Di seguito vengono descritte sotto forma di articoli le linee fondamentali delle norme previste dalla legislazione vigente in riferimento ai suddetti, precedute da alcune definizioni tecniche di riferimento.

## - DEFINIZIONI -

**1) Alveo:** tutto quanto riguarda la sede di scorrimento preferenziale delle acque e con limite determinato dall'altezza della piena ordinaria o, nel caso di corsi d'acqua arginati, il limite del piede arginale esterno.

**2) Fasce di rispetto del demanio idrico:** aree afferenti al demanio idrico che, per ragioni di interesse generale o di tutela della pubblica incolumità (ovvero mantenimento dell'efficienza del corso d'acqua) o di conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze, sono sottratte al libero intervento dell'uomo e poste sotto il controllo delle amministrazioni pubbliche competenti.

Nel caso specifico del Comune di Laino sono state individuate le seguenti tipologie di fasce di rispetto dei corsi d'acqua: per il *reticolo idrografico principale* una fascia di 10 m, per il *reticolo idrografico minore* una fascia di 10 m indistintamente lungo tutti i corsi d'acqua ad eccezione di due tratti intubati pertinenti al Rio di Laino e al Rio via ai Monti, dove è prevista una fascia ridotta a 5 m, entro le quali vigono norme e vincoli indicati a seguire nel dettaglio.

**3) Nulla osta:** provvedimento con il quale l'Autorità, l'Ente o il Concessionario verifica che non vi siano elementi ostativi per svolgere un'attività senza danno per il pubblico interesse: deve essere rilasciata obbligatoriamente se non vi sono elementi ostativi e siano garantite le esigenze di pubblico interesse. Fatto salvo pattuizioni speciali, non può essere revocata.

**3.1) Nulla osta idraulico:** richiesta da sottoporre ai sensi del R.D. 523/1904 artt.58, 59, 96, 97, 98 quando gli interventi ricadono in zona di asservimento idraulico (in genere entro i 10 m dal corso d'acqua e su terreno privato) e/o non influiscono né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua (ad esempio posa di recinzioni, taglio e/o rimozione piante e materiale vegetale in alveo, ecc.)

**4) Autorizzazione:** provvedimento con il quale l'Autorità, l'Ente o il Concessionario ha solo il compito di rimuovere un limite posto dalla legge all'esercizio di un diritto che già appartiene ad altri soggetti (pubblici o privati). L'autorizzazione è l'atto di consenso che gli altri soggetti richiedono per svolgere un'attività che la legge ha individuato come socialmente pericolosa, dimostrando quindi di svolgere l'attività senza danno per il pubblico interesse. Deve essere rilasciata obbligatoriamente se le norme sono rispettate (non vi è discrezionalità da parte dell'Autorità competente). Fatto salvo pattuizioni speciali, non può essere revocata.

**4.1) Autorizzazione a soli fini idraulici:** richiesta da sottoporre ai sensi del R.D. 523/1904 artt.58, 59, 96, 97, 98 quando gli interventi proposti interferiscono direttamente o indirettamente con il corso d'acqua e/o con l'area demaniale. Rientrano in questa tipologia gli attraversamenti in generale (di linee elettriche, gasdotti, acquedotti, ecc. aerei o in subalveo), gli scarichi e le difese radenti in terreno privato. Si precisa che, qualora l'attraversamento impedisca o renda difficoltoso l'accesso al corso d'acqua, dovrà essere istruita una pratica di concessione di occupazione di area demaniale (D.G.R. 7/13950 - Allegato C)

**5) Concessione:** provvedimento con il quale l'Autorità competente, a propria discrezione, permette ad altri soggetti (Pubblici o privati) di esercitare un diritto che questi ultimi non hanno, ovvero la concessione è discrezionale (dipende soltanto dall'Autorità se concederla o meno) ed è revocabile per ragioni di interesse pubblico.

**5.1) Concessione di occupazione di area demaniale:** richiesta da sottoporre ai sensi del R.D. 523/1904 artt.58, 59, 96, 97, 98 quando gli interventi determinano occupazione di area demaniale; ad esempio gli interventi indicati al punto 4.1 che impediscono o rendono difficoltoso l'accesso al corso d'acqua, i guadi, i ponti, le passerelle, gli interventi di cui all'Allegato C della D.G.R. 7/13950.

---

.....○○○○○ **RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE** ○○○○○.....

**Art.1 - Reticolo idrografico principale (Allegato A della D.G.R. n.7/13950)**

La definizione dei corpi idrici superficiali appartenenti al *reticolo principale* (Allegato A) è stata stabilita di concerto tra i vari organi territoriali di competenza regionale ai sensi della D.G.R. n.6/47310 del 22 dicembre 1999 e della D.G.R. n.7/13950 del 1 Agosto 2003. Detti riferimenti normativi forniscono anche indicazioni per la redazione degli elenchi dei corsi d'acqua sui quali esercitare le funzioni di polizia idraulica.

**Art.2 - Reticolo idrografico principale nell'ambito del Comune di Laino**

Nell'ambito del territorio comunale di Laino il "*reticolo idrografico principale*" è costituito da:

- **T. Lirone** (CO 011 – el. AAPP n.43) nel tratto "dallo sbocco al ponte di Ponna sulla SP 842"
- **T. Val Mora o T. Telo di Osteno** – (CO 012 – el. AAPP n.46) nel tratto "dallo sbocco sino al ponte della SP 13 a quota 700 m s.l.m."

Le *Tavole A* (settore occidentale), *B* (settore centrale) e *C* (settore orientale) a corredo del presente lavoro, restituzione grafica della Carta Tecnica Regionale 1:5.000 alla scala 1:2.000, illustrano lo sviluppo di detti tratti di corso d'acqua.

**Art.3 - Vincoli urbanistici generali relativi ai corsi d'acqua del reticolo idrografico principale**

La vincolistica prescritta e definita dal R.D. 523/1904 e successive modificazioni, ripresa dalla normativa in essere (D.G.R. n.7/13950), prevede il divieto assoluto di edificabilità ad una distanza inferiore a 10 m dal corso d'acqua (fascia di rispetto).

La giurisprudenza corrente indica che la distanza dal corso d'acqua va intesa come misurata dal piede arginale esterno oppure, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili consolidate o protette, le distanze possono essere valutate a partire dalla linea sottesa dalla piena ordinaria.

**Art.4 - Attività di polizia idraulica sui corsi d'acqua del reticolo idrografico principale**

Ai sensi della L.R. 1/2000, art.3, comma 108, lettera "i", si stabilisce che è la stessa Regione ad esercitare le funzioni di polizia idraulica sui corsi d'acqua costituenti il reticolo principale. Ne deriva pertanto che i tratti del T. Lirone e del T. Telo di Osteno indicati all'art.2, sono di pertinenza della Regione per quanto riguarda il complesso delle suddette funzioni.

.....○○○○○ **RETICOLO IDROGRAFICO MINORE** ○○○○○.....

**Art.5 - Reticolo idrografico minore (Allegato B della D.G.R. n.7/13950)** - Il *reticolo idrografico minore* viene definito per differenza dall'elenco dei corsi d'acqua appartenenti al *reticolo idrografico principale* indicati all'Allegato A della suddetta deliberazione.

**Art.6 - Rappresentatività dei corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico minore** - Il *reticolo idrografico minore* accorpa corpi idrici superficiali, ad esclusione di tutte le "acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua": in particolare i corpi idrici del reticolo minore debbono rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base alle normative vigenti
- b) siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici
- c) siano interessati da derivazioni d'acqua
- d) siano rappresentati come corsi d'acqua dalle cartografie ufficiali (C.T.R., I.G.M.).

**Art.7 - Reticolo idrografico minore nell'ambito del Comune di Laino** - Nell'ambito del territorio comunale di Laino il "*reticolo idrografico minore*" viene individuato da una serie di corsi d'acqua che si originano sul versante idrografico sinistro del T. Lirone e su quello idrografico destro del T. Telo e T. Telo di Osteno più a valle.

L'impronta del reticolo minore viene graficamente illustrata nelle *Tavole A* (settore occidentale), *B* (settore centrale) e *C* (settore orientale) a corredo del presente lavoro (restituzione grafica della Carta Tecnica Regionale 1:5.000 alla scala 1:2.000). Per completezza è stata redatta una *Tavola D* che illustra in sintesi lo sviluppo del reticolo medesimo sulla base alla scala 1:10.000 della Carta Tecnica Regionale. La relazione tecnica a corredo delle presenti Norme Attuative, descrive le linee tecniche fondamentali che hanno condotto alla definizione della perimetrazione indicata in detta cartografia.

**Art.8 - Individuazione delle fasce di rispetto fluviali** - L'Amministrazione Comunale è tenuta ad individuare le fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo minore, nonché stabilire le attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale.

Le fasce di rispetto devono essere individuate sulla base delle "*aree storicamente soggette ad esondazioni, delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo e della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale*".

In tale ottica strumento legislativo di riferimento è il R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art.96 comma f). In assenza dell'individuazione del reticolo minore, della definizione delle fasce di rispetto e delle attività vietate o regolamentate, su tutte le acque pubbliche vale il divieto di edificazione a distanza inferiore a 10 m.

La giurisprudenza corrente indica che le distanze dai corsi d'acqua vanno intese come misurate dal piede arginale esterno oppure, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili consolidate o protette, le distanze possono essere valutate a partire dalla linea sottesa dalla piena ordinaria.

Dette distanze possono tuttavia essere derogate solo se previsto da discipline locali, da intendersi anche come norme urbanistiche vigenti a livello comunale.

Con il presente lavoro è stata applicata la suddetta perimetrazione stabilendo una fascia di rispetto di 10 m su tutti i corsi d'acqua del *reticolo idrografico minore* (limite di edificabilità), proponendo una differente delimitazione nell'ambito dell'area urbanizzata, o parte di essa, riducendo il limite di inedificabilità a 5 m in corrispondenza di due tratte tombinate.

Nello specifico il Rio di Laino presso il capoluogo ed il Rio via ai Monti lungo via G.B. Aliprandi, in virtù di un adeguato dimensionamento al deflusso dei manufatti di immissione al percorso in sotterraneo, verificato tecnicamente attraverso l'implementazione di verifiche idrauliche specifiche che hanno accertato l'officiosità idraulica dei medesimi.

Fatto salvo quanto sopra, sempre ai sensi della D.G.R. n.7/13950, come già anticipato le attività indicate dovranno essere recepite nello Strumento Urbanistico Comunale" (Piano di Governo del Territorio) previo parere vincolante dell'Autorità Regionale.

Le fasce di rispetto individuate per il "*reticolo idrografico minore*" del Comune di Laino sono illustrate graficamente nelle *Tavole A, B, C* alla scala 1:2.000, allegate al presente studio.

**Art.9 - Attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale** - I riferimenti fondamentali per gli aspetti tecnici cui attenersi nell'ottica della pianificazione territoriale, riguardano essenzialmente le distanze dai corsi d'acqua e le relative regolamentazioni da applicare. Nella fattispecie queste ultime fanno ancora capo a quanto disposto dal R.D. 523/1904, in particolare dagli artt.59 (nulla osta idraulico), 96 (attività vietate), 97 e 98 (attività consentite previa autorizzazione). All'interno delle fasce di rispetto individuate per il "*reticolo idrografico minore*" illustrate nelle Tavole allegate al presente studio, relativamente ai vincoli e alle regolamentazioni da applicare, l'Amministrazione Comunale dovrà vietare le attività indicate nel seguente art.10.

**Art.10 - Attività vietate** - In fase di pianificazione territoriale si dovrà:

1. evitare in modo assoluto l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;



2. vietare nuove edificazioni e movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale “scarpata morfologica stabile“, o dal piede esterno dell’argine, al fine di consentire l’accessibilità al corso d’acqua;
3. vietare la tombinatura dei corsi d’acqua (ai sensi del D.lgs. 152/99 art.41 e successive modificazioni e integrazioni e del relativo regolamento di applicazione regionale).
4. evitare il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione. Accertata l’impossibilità di diversa localizzazione le stesse dovranno essere interrato;
5. evitare la realizzazione di recinzioni continue e permanenti ad esclusione di recinzioni amovibili tali da consentire l’accesso al corso d’acqua.

**Art.11 - Opere consentite previa autorizzazione** - Riguardo le opere consentite previa autorizzazione, per le quali il Comune è tenuto a definire tutte le procedure amministrative atte a garantire che le medesime non comportino alterazioni sul regime di deflusso del corso d’acqua, sono consentiti:

1. interventi che non siano suscettibili di interferire sul regime del corso d’acqua in modo diretto o indiretto al fine della moderazione delle piene, quindi in grado di evitare in modo assoluto l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e divagazione dei corsi d’acqua;
2. le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d’alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta ne’ provocare restringimenti d’alveo. Le opere dovranno essere realizzate con pendenze e modalità costruttive tali da consentire l’accesso al corso d’acqua. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all’interno dei centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
3. recinzioni in fascia di rispetto solo se realizzate in maniera discontinua (asportabili, formate da pali di sostegno e rete metallica), lasciando libero un passaggio per una distanza di almeno 4 m per consentire le normali operazioni di pulizia del corso d’acqua. Le recinzioni potranno essere realizzate per tratti di lunghezza massima di 40 m. Nel caso una proprietà risultasse di lunghezza superiore si dovrà provvedere alla realizzazione di un passaggio di larghezza sempre di almeno 4 m.
4. gli attraversamenti (ponti pedonali e carrabili, accessi alla viabilità interpoderale, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell’Autorità di bacino “*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle Fasce a e b*”, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell’Autorità di Bacino n.2/99). E’ facoltà del Comune richiedere l’applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche

per i manufatti di dimensioni inferiori. Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

E' comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- a) restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- b) avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- c) comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di altra localizzazione, le stesse potranno essere interrato. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere intestati a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua. E' fatta salva naturalmente la possibilità di realizzare in alveo opere di presa al servizio di derivazioni d'alveo, oppure realizzare in fascia di rispetto opere di interesse pubblico e a carattere straordinario, quali reti acquedottistiche e annesse opere di presa e accumulo, etc. che, per particolari problemi logistici (ad es. per la limitatezza delle aree disponibili), non potranno avere altra localizzazione. In ogni caso i manufatti non dovranno comportare alterazione sul regime del corso d'acqua, per cui dovrà essere evitato il restringimento della sezione di deflusso, ad esempio a seguito della realizzazione delle spalle e dei rilevati di accesso.

**Art.12 – Immobili esistenti** – Gli immobili esistenti all'interno delle fasce d'inedificabilità assoluta alla data di approvazione delle presenti Norme Attuative, possono essere oggetto di sanatoria relativamente al solo aspetto idraulico, qualora mediante apposita verifica, redatta da professionista abilitato, venga garantito che l'edificio non comporti effetti negativi sull'ambiente circostante né esso stesso sia soggetto a rischio idraulico. Fatta salva la suddetta verifica, sugli immobili potranno essere ammessi interventi edilizi che non comportino aumento di superfici e volumi.

**Art.13 - Procedure amministrative per l'ottenimento delle autorizzazioni e specifiche tecniche** - Le operazioni consentite all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrografico minore, potranno essere autorizzate dal Comune dopo approvazione del progetto esecutivo, a firma di tecnico abilitato.

La procedura prevede la presentazione di apposita domanda all'Amministrazione comunale per richiesta di nulla osta idraulico, autorizzazione a soli fini idraulici, o concessione di occupazione di area demaniale (cfr. Definizioni) in funzione della specifica richiesta, corredata da progetto contenente adeguata documentazione, l'istruttoria della pratica e il conclusivo rilascio dell'autorizzazione. Relativamente alle istanze ed alle conseguenti autorizzazioni si farà riferimento ai modelli predisposti con D.D.G. n. 25125 del 13.12.2002.

La relazione tecnica, firmata e timbrata da un tecnico abilitato, deve giustificare e motivare le scelte progettuali, descrivere dettagliatamente gli interventi e le opere da realizzare e i benefici attesi. In caso di occupazione di area demaniale devono essere indicati i metri quadrati o i metri lineari occupati. La documentazione grafica deve comprendere: a) corografia con la localizzazione dell'intervento in scala 1:10.000 o 1:5000; b) estratto mappa (1:2000 o 1:1000) con evidenziata l'area di intervento; c) rilievo topografico dello stato di fatto esteso per almeno 50 m a monte e a valle dell'intervento; c) planimetria e sezioni trasversali rispettivamente dello stato di fatto e di quello di progetto in scala 1:100/1:200; d) sezione longitudinale in alveo esteso per un tratto adeguato a monte e a valle dell'intervento; e) particolari costruttivi delle opere da realizzare, per ognuna delle quali dovrà essere fornito il relativo riferimento cartografico secondo le coordinate Gauss-Boaga. Documentazione fotografica dell'area di intervento.

La relazione idraulica deve verificare la compatibilità idraulica delle opere che si intendono realizzare. Tale relazione, firmata e timbrata da un tecnico abilitato, deve essere presentata per tutti i casi sopra riportati ed in particolare per: a) nuove opere di difesa spondale e/o interventi di regimazione idraulica; b) realizzazione di ponti/passarelle; c) tutti i casi di concessione di occupazione di area demaniale.

La relazione deve comprendere una verifica idraulica della/e sezione/i di intervento calcolata con una portata con Tempo di Ritorno pari a 100 anni ( $Q_{100}$ ); deve essere inoltre riportato su cartografia adeguata (orientativamente in scala 1:10.000) l'area del bacino sotteso. Come anticipato, in casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate. Il profilo della  $Q_{100}$  e, per i ponti, il franco minimo di 1 m, deve essere riportato nelle sezioni di progetto.

Per le richieste di ottenimento del nulla osta idraulico può essere presentata una documentazione semplificata costituita da: 1) corografia in scala 1:10.000/1:5.000; 2) estratto mappa (1:2000 o 1:1000) con evidenziata l'area di intervento; 3) relazione tecnica sintetica con

descrizione delle opere e/o interventi proposti; 4) planimetria (scala 1:2000) con l'individuazione dell'intervento ed eventuali sezioni e particolari costruttivi; 5) documentazione fotografica; 6) attestazione di versamento spese di istruttoria.

Per quanto attiene alla necessità di acquisire l'autorizzazione ambientale per opere esistenti o per rinnovi di autorizzazioni idrauliche, questa non è necessaria qualora le opere siano state realizzate prima dell'imposizione del vincolo di cui alla Legge 8/8/1985 n.431 (parere Servizio Giuridico regionale n. 14690 del 27/04/1987).

In merito agli aspetti di polizia idraulica, da parte della Regione Lombardia è stata emanata una Delibera di Giunta (n.25125) contenente i modelli di decreto e disciplinare tipo concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni in area demaniale.

**Art.14 - Competenze e attività di polizia idraulica sui corsi d'acqua del reticolo idrografico minore** - Ai sensi della D.G.R. n.7/13950 che riprende i contenuti della D.G.R. n.7/7868 ed i dettami del R.D n.523/1904 e, per quanto concerne le competenze sul territorio, attua i concetti della L.R. 1/2000, art.3, comma 114, si dispone che ai *"comuni sono trasferite le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrografico minore"*.

**Art.15 - Scarichi nei corsi d'acqua del reticolo idrografico minore** - Per quanto concerne gli scarichi nei corsi d'acqua, che l'Amministrazione dovrà necessariamente censire, tra i compiti di polizia idraulica da parte dei Comuni rientra anche l'autorizzazione e la verifica dei quantitativi idrici recapitati nei corsi d'acqua.

L'art.12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico regola tale aspetto, essenzialmente fondato alla verifica da parte del richiedente della compatibilità del corpo idrico a smaltire le portate di scarico.

Nasce di conseguenza la necessità di sottoporre a verifica una o più sezioni significative di deflusso sul corso d'acqua per accertarne l'efficienza idraulica.

Come specificato in precedenza, la verifica idraulica deve essere condotta in conformità con le direttive dell'Autorità di bacino per il calcolo delle portate di piena, e corredata da apposita relazione geologico-idraulica.

Sempre in riferimento alle norme relative agli scarichi in corso d'acqua, la normativa stabilisce i seguenti limiti quantitativi o di accettabilità:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale e industriale;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica rete di fognatura.

**Art.16 - Verifica della tipologia degli scarichi nei corsi d'acqua del reticolo idrografico minore** - L'Amministrazione ha inoltre il compito di verificare le caratteristiche tipologico-costruttive dei manufatti di recapito, i quali dovranno essere realizzati in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso prevedendo, qualora necessario, accorgimenti tecnici quali manufatti di dissipazione dell'energia per evitare l'insacco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

**Art.17 - Corresponsione dei canoni regionali di polizia idraulica (Allegato C della D.G.R. n.7/13950)** - Per la corresponsione dei canoni di polizia idraulica concernenti le attività sul reticolo idrografico minore (autorizzazione a soli fini idraulici e/o concessioni di occupazione di area demaniale), l'Amministrazione dovrà attenersi ai contenuti dell'Allegato C della D.G.R. n.7/7868 del 25.01.2002, così come integralmente modificato dalla D.G.R. 7/13950 del 1.8.2003.

Viene esentata dalla corresponsione del canone l'Amministrazione comunale.

Dopo il necessario censimento e le opportune autorizzazioni, viene disposta la facoltà, per eventuali situazioni esistenti da tempo, di versare i canoni dovuti per gli anni 2002 e seguenti con la sola applicazione degli interessi calcolati a norma di legge per un periodo di anni 1 dall'approvazione delle presenti norme.

Alla scadenza di cui al punto precedente l'Amministrazione comunale adotterà apposite disposizioni per l'irrogazione di sanzioni.

L'applicazione dei canoni di polizia idraulica è prevista per i seguenti casi:

attraversamenti aerei

- linee elettriche
- linee telefoniche
- seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone o cose
- piccole teleferiche
- palorci
- ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature
- passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale
- ponte carreggiabile
- attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti
- altro attraversamento aereo

attraversamenti in sub-alveo

- linee tecnologiche
- linee elettriche

- linee telefoniche
- acquedotti
- fognature
- gasdotti
- oleodotti
- cunicoli tecnologici
- sifoni
- sottopassi pedonali
- sottopassi carreggiabili
- altro attraversamento in sub-alveo

#### tombinature

- uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata
- uso residenziale/industriale
- uso agricolo

#### transito di sommità arginale

- singole autorizzazioni di transito

#### rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua

- pedonale
- carrabile

#### sfalcio erbe e taglio piante

- sfalcio erbe e arbusti
- taglio piante

#### scarico acque

- acque meteoriche e scarichi fognature privati
- scolmatori troppo-pieno acque fognarie
- acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici
- scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse le derivazioni d'acqua)
- scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)
- altri scarichi

#### ulteriori casi di occupazione di aree demaniali

- aree per uso agricolo
- aree per uso non agricolo
- posa bilancioni di pesca in riva a corsi d'acqua
- cartelli pubblicitari
- pali di illuminazione
- appostamenti fissi di caccia

- muri di contenimento e difese spondali
- occupazione area demaniale in aree protette
- occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale
- guadi/selciatoni (massi annegati in cls) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)
- recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini
- altre occupazioni demaniali

**Art.18 - Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica -**

Nel caso di realizzazione di opere abusive o in difformità a quanto preventivamente autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione allo stato primitivo potrà essere disposta con apposita ordinanza sindacale ai sensi dell'art.14 della legge 47/85.

**Art.19 - Autorizzazione paesistica -**

Nel caso l'intervento ricada in zona sottoposta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - "Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio". Nel caso l'opera rientri tra quelle sub-delegate, l'atto autorizzativo dovrà essere rilasciato dagli Enti competenti individuati dal D.L.42/2004 e successive modificazioni, nonché nel rispetto delle funzioni attribuite ai sensi dell'art.80 e seguenti dalla L.R.12/05.

**Art.20 - Procedure per Concessioni nel caso di interventi ricadenti in aree demaniali -**

Nel caso della necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali, L'Amministrazione dovrà proporre le nuove delimitazioni ai competenti uffici dell'Amministrazione statale (Agenzia del Demanio). Le richieste di sdemanializzazione relative al reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. In tal caso il Comune dovrà fornire il nulla-osta idraulico.

Ai sensi del D.lgs. n.152 dell'11 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, si ricorda che le aree del demanio di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

**Art.21 - Casi particolari -**

In presenza di corso d'acqua appartenente al reticolo minore con ruolo di confine comunale, dovrà essere stipulata apposita convenzione con i comuni limitrofi. Tale convenzione dovrà disciplinare le procedure per le autorizzazioni e le concessioni di area demaniale, i contenuti tecnici, l'eventuale ripartizione dei canoni e, in funzione di questi, l'ente responsabile della manutenzione e la gestione del corso d'acqua.

.....○○○○○○○○.....